

### **Emendamento proposto dalle Regioni per l'efficientamento del sistema sanitario**

Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21.12.1999, n. 517, è inserito il comma: 3 bis - le Regioni e le Province autonome possono realizzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, in deroga al modello unico aziendale di cui al comma 3, anche attraverso modelli istituzionali che comportino diverse modalità organizzative delle funzioni assicurate dalle aziende sanitarie, da definire nell'ambito dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.”

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 è sostituito dal seguente:

1. Le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza attraverso:

- a) le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4;
- b) i modelli istituzionali, di cui all'articolo 2, comma 3 bis del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517.”